

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI

SPOSTAMENTI PER NECESSITA' TRA IL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) E LE FRAZIONI DI ROMAGNANO E SAPIGNO DEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN)

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di Maggio,

TRA:

- **Il Comune di Mercato Saraceno**, con sede in P.zza Mazzini, 50- 47025

Mercato Saraceno (FC) (mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it) in

persona del Sindaco pro-tempore Prof.ssa Monica Rossi;

- **Il Comune di Sant'Agata Feltria**, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 35 –

47866 S.Agata Feltria (RN) (comunesantagatafeltria@legalmail.it) in

persona del Sindaco pro-tempore Guglielmino Cerbara;

PREMESSO CHE:

CON DELIBERAZIONE del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23

febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità,

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020

“Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.

19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione

Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia
Romagna:

- **n. 34 del 12 marzo 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto
5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in
riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19”;

- **n. 36 del 15 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di
Medicina”;

- **n. 39 del 16 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti
Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36
del 15 marzo 2020”;

- **n. 43 del 20 marzo 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833.

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- **n. 49 del 25 marzo 2020** “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

- **n. 57 del 3 aprile 2020** “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da

COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- **n. 58 del 4 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della

sindrome da COVID-19”;

- **n. 61 dell'11 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della

sindrome da COVID-19”;

- **n. 66 del 22 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della

sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11

aprile 2020”;

- **n. 69 del 24 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della

provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

- **n. 70 del 27 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della

sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni

sanitarie”;

- **73 del 28 aprile 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della

sindrome da COVID-19”;

- **n. 74 del 30 aprile 2020** ad oggetto “**Ulteriore ordinanza ai sensi**

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da Covid-19”;

VERIFICATO che il punto 10 del decreto di cui sopra, testualmente recita

“sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett. A) del dpcm

26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in

forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti

tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello

spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o

tra frazioni degli stessi”.

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Sant'Agata Feltria, in provincia

di Rimini, comprende due località – Romagnano e Sapigno – che gravitano nella Valle del Savio, poco distanti al comune di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena;

CONSIDERATO ALTRESI' che per ragioni orografiche e viarie è molto più semplice, per i residenti di tali frazioni, raggiungere in pochi minuti il comune di Mercato Saraceno;

RITENUTO pertanto, d'intesa tra i due Comuni interessati – Mercato Saraceno e Sant'Agata Feltria, - regolamentare per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza n. 74 del Presidente della Giunta Regionale del 30/04/2020, gli spostamenti degli abitanti delle frazioni di Romagnano e Sapigno, per ragioni di necessità, nel territorio mercatese

TANTO PREMESSO

gli Enti come sopra rappresentati,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1 – Gli abitanti delle frazioni di Romagnano e Sapigno del Comune di Sant'Agata Feltria, Provincia di Rimini, per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, possono per ragioni di necessità, spostarsi nel territorio del Comune di Mercato Saraceno in Provincia di Forlì Cesena.

Art. 2 – E' fatto obbligo agli abitanti delle suddette località del rispetto delle disposizioni emanate dal Sindaco di Mercato Saraceno sul proprio territorio comunale, con particolare riguardo alle ordinanze emesse nel periodo di emergenza sanitaria.

Art. 3 – I Comuni di Mercato Saraceno e Sant'Agata Feltria, rispettivamente,

si obbligano ad informare le autorità di pubblica sicurezza per il rispetto del presente atto.

Art. 4 – Il protocollo d'intesa entra in vigore in data 6 maggio 2020 con la

sottoscrizione da parte dei Sindaci.

Il Sindaco di Mercato Saraceno Prof.ssa Monica Rossi (firmato digitalmente)

Il Sindaco di S. Agata Feltria Guglielmino Cerbara (firmato digitalmente)